

**TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE**Causa **713/2022**

R.G.A.C.

Verbale dell'udienza
fissata per discussione orale
(art. 281-*sexies* c.p.c.)

Oggi **19 dicembre 2023 ore 11.22** davanti al giudice dr. Antonio Costanzo sono comparsi:

- per l'attore, il procuratore dello Stato Simone Pietro Di Giacomo;
- per i convenuti, l'avv.

I difensori discutono oralmente la causa.

Il giudice sospende la causa, dovendo trattare altre cause.

I difensori dichiarano che prenderanno conoscenza del provvedimento tramite console e si allontanano

Udienza sospesa ad ore 11.32

Successivamente la causa viene decisa come da sentenza a verbale.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile n. **713/2022 R.G.** promossa

da

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589) (Avvocatura dello Stato);

- ATTORE

contro

CARROZZERIA LA**S.A.S. DI LA****E C.** (C.F.

con sede a

- CONVENUTI

* * *

OGGETTO

Ripetizione dell'indebitito (indebitito soggettivo *ex latere accipientis*)

* * *

CONCLUSIONIPer l'**attore**:

<<Voglia il giudice accertare che nella vicenda descritta nella parte narrativa della presente domanda, la Prefettura di Forlì - Cesena ha corrisposto senza titolo, alla ditta convenuta, l'importo totale equivalente ad € 195.286,03; per l'effetto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., voglia condannare i convenuti a ripetere in suo favore l'indicata somma. Voglia, inoltre, accertata la condotta contrassegnata da mala fede tenuta dai convenuti, condannare gli stessi alla corresponsione degli interessi commerciali di cui all'art. 2, d.lgs. n. 192/2012, sul credito in linea capitale, calcolati dai giorni del pagamento (19 aprile 2016 e 1° settembre 2016) e sino al saldo, per l'importo di € 86.333,07, oltre agli interessi maturandi fino al soddisfo.

In via di subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata la mala fede, voglia condannare i convenuti alla corresponsione degli interessi commerciali, di cui all'art. 2, d.lgs. n. 192/2012, sul credito in linea capitale, calcolati dal giorno della domanda di ripetizione dell'indebitito (13 novembre 2018). In via di ulteriore subordine, voglia accertare che per effetto del pagamento dell'importo pari ad € 195.286,03, si è verificato un ingiustificato arricchimento a favore della Carrozzeria La s.a.s. di La e C., con corrispondente ingiusto impoverimento a carico della Prefettura; per l'effetto, ai sensi



dell'art. 2041 c.c., voglia condannare la parte convenuta al pagamento di un indennizzo corrispondente sorte capitale dell'esborso senza causa, oltre agli interessi di legge. Voglia, infine, condannare controparte al pagamento delle spese di lite».

Per i **convenuti**:

<<Voglia l'ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, domanda o eccezione reietta:

- dichiarare inammissibili e/o respingere e disattendere in toto le domande avanzate dall'attore, Ministero dell'Interno, nei confronti dei convenuti, S.a.s. Carrozzeria La di La & C. e La in proprio, quale socio accomandatario illimitatamente responsabile delle obbligazioni di tale Società, poiché infondate in fatto e in diritto;

- con vittoria, in ogni caso, dei compensi e delle spese di lite, determinati a norma del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e ss. modifiche, rimborso forfettario 15% spese generali ex artt. 13, 10° comma L. 247/2012 e 2, 2° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge"»

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Viene in decisione sulle conclusioni di cui a verbale, all'esito di discussione orale, la causa promossa dal **Ministero dell'Interno** con citazione notificata il **26 gennaio 2022** alla società Carrozzeria La s.a.s. di La e C. (di seguito, anche, Carrozzeria La s.a.s.), con sede a Forlì, ed al socio accomandatario La

L'attore, sulla base degli argomenti in fatto ed in diritto illustrati in citazione e nei successivi scritti depositati in corso di causa, ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di **euro 195.286,03** a titolo di ripetizione dell'**indebito soggettivo ex latere accipientis**, oltre ad euro **86.333,07** per interessi calcolati ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dai giorni del pagamento (19 aprile e 1° settembre 2016) al 31 dicembre 2021, oltre successivi interessi maturati sino al saldo o in subordine, se non accertata la mala fede, dalla domanda di ripetizione dell'indebito (13 novembre 2018) al saldo.

In via di «*ulteriore subordine*», l'attore ha chiesto la condanna al pagamento della somma capitale di euro 195.286,03 a titolo di **ingiustificato arricchimento**, oltre interessi di legge.

2.

L'atto di citazione fa leva sulla figura dell'indebito soggettivo *ex latere accipientis*, regolato dall'art. 2033 c.c. (v., fra le altre, **Cass., sez. I, 11 settembre 2009, n. 19703**), e deduce la mala fede della Carrozzeria La s.a.s. di La e C. per l'iniziativa giudiziaria assunta nei confronti della Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Forlì – Cesena (di seguito, anche, Prefettura di Forlì – Cesena).

Come si legge nell'atto di citazione, la società convenuta, pur avendo ceduto nel 2013 un credito vantato nei confronti della Prefettura di Forlì – Cesena e derivante dalle prestazioni di cui alle **fatture n. 488 e n. 489 del 22 aprile 2013**, nel 2015 aveva azionato quello stesso credito in via monitoria nei confronti del debitore ceduto (la Prefettura,



appunto) senza menzionare nel ricorso l'avvenuta cessione (pag. 5 della citazione) ed aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, poi dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. per mancata opposizione; la Prefettura, «ignorando l'esistenza di una cessione di credito» (così a pag. 3 della citazione) di cui era «di fatto all'oscuro» (pag. 2 della citazione), aveva dato esecuzione al decreto ingiuntivo (emesso per un importo complessivo di **euro 189.387,27** oltre interessi legali e spese) mediante due bonifici, il primo di **euro 100.943,69** riscosso il 19 aprile 2016, il secondo di **euro 94.342,34** riscosso il 1° settembre 2016, e così per un totale di **euro 195.286,03**, somma comprensiva degli interessi moratori (doc. 8 e 9).

3.

Il presente giudizio instaurato dal Ministero dell'Interno contro Carrozzeria La s.a.s. di La e C. e il socio accomandatario fa seguito alla pronuncia da parte del Tribunale di Bologna della sentenza 22 giugno 2020, n. 928 emessa a definizione della causa n. 6706/2018 R.G. promossa, contro lo stesso Ministero dell'Interno e la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Forlì – Cesena, da Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese soc. coop. (già Banca di Forlì - Credito Cooperativo soc. coop.).

Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese soc. coop. ha agito, vittoriosamente, quale cessionario del credito relativo alle due fatture n. 488 e n. 489 del 22 aprile 2013 di complessivi **euro 189.387,27** emesse dalla Carrozzeria La s.a.s. nei confronti della Prefettura di Forlì - Cesena a titolo di corrispettivo per la custodia di veicoli e ciclomotori sottoposti a sequestro, fermo o confisca amministrativa.

4.

In sintesi, il Ministero dell'Interno, soccombente nella causa n. 6706/2018 R.G. definita da Trib. Bologna, 22 giugno 2020, n. 928, ha chiesto di condannare i convenuti al pagamento della somma di **euro 195.286,03**, corrispondente all'importo versato «senza titolo» nel 2016, coi due bonifici di cui si è detto, dalla Prefettura di Forlì – Cesena alla società a Carrozzeria La s.a.s., oltre agli interessi.

A quanto esposto dall'attore, nel 2015 Carrozzeria La s.a.s. aveva agito in mala fede con ricorso ex art. 633 c.p.c. contro la Prefettura di Forlì – Cesena in base alle due fatture n. 488 e n. 489 del 22 aprile 2013, nonostante avesse ceduto quello stesso credito, circa due anni prima, a Banca di Forlì - Credito Cooperativo soc. coop. (poi Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese soc. coop.).

Nella sentenza Trib. Bologna, 22 giugno 2020, n. 928, al paragrafo 5, si afferma che «la regolare notifica della cessione ha prodotto certamente l'opponibilità della stessa al debitore ceduto (non essendo necessario l'assenso della amministrazione ceduta o comunque non essendo intervenuto il suo dissenso nei 45 giorni), con la conseguenza che tale notifica esclude l'efficacia liberatoria ex art. 1189 del pagamento all'impresa cedente» (dunque, nella causa n. 6706/2018 R.G. i convenuti Ministero dell'Interno e Prefettura di Forlì – Cesena avevano eccepito il pregresso pagamento in favore della Carrozzeria La s.a.s.) e che, respinte le altre eccezioni e difese dei convenuti esaminate nei paragrafi 3 e 4 (si rimanda alla motivazione della sentenza, doc. 4 prodotto dall'attore), ne «[c]onsegue la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 189.382,27, oltre interessi legali decorrenti dalla messa in mora (1 settembre 2016) fino alla data di proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 decorrenti dalla data di proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio (notifica del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Forlì il 17 luglio 2017)».



5.

Costituitisi il 19 aprile 2022, **Carrozzeria La** **s.a.s. di La** **e C.** e il socio accomandatario **La** hanno chiesto il rigetto delle domande, per le ragioni illustrate in comparsa di risposta e negli scritti successivamente depositati.

In sintesi, i convenuti:

- hanno negato l'esistenza di un indebito, assumendo che il debitore ceduto non aveva mai espressamente accettato la cessione del credito, come invece necessario ai sensi degli artt. 70, comma 2, r.d. n. 2440/1932 e 9, all. E, l. n. 2248/1965, e che dunque detta cessione, avente ad oggetto crediti derivanti da appalto, era inefficace nei confronti della pubblica amministrazione (*contra*, come si è detto, Trib. Bologna, 22 giugno 2020, n. 928): pertanto, *«del tutto legittimamente la s.a.s. Carrozzeria La aveva agito in via monitoria nei confronti della Prefettura di Forlì – Cesena»;*

- hanno affermato che il pagamento effettuato dalla Prefettura di Forlì – Cesena *«in adempimento»* del decreto ingiuntivo non poteva ritenersi indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.;

- hanno eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.

6.

Con ordinanza 4-5 novembre 2023 il giudice ha sottoposto alle parti la questione relativa all'esistenza o meno di preclusione *pro iudicato* formatasi a seguito della non opposizione al decreto ingiuntivo Trib. Bologna, decr. 23 settembre 2015, n. 6372 o, comunque, all'efficacia, nel presente giudizio, di quel decreto ingiuntivo non opposto.

Le parti hanno preso posizione su tale questione negli scritti difensivi autorizzati e nella discussione orale.

Con la memoria 27 novembre 2023 l'attore ha riferito che la sentenza Trib. Bologna, 22 giugno 2020, n. 928 non è stata impugnata e dunque è passata in giudicato e che, a seguito della condanna, la Prefettura di Forlì – Cesena ha effettuato *«il pagamento delle somme dovute anche in favore dell'Istituto bancario, che in effetti risultava essere l'unico legittimo titolare del credito controverso»*.

7.

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.

8.

Il Ministero dell'Interno chiede la restituzione, con interessi, della somma pagata nel 2016, tramite un ufficio della sua organizzazione periferica (artt. 2, 11, 15, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300), alla Carrozzeria La **s.a.s.**

9.

A quanto si desume già dall'atto di citazione e dai documenti ad esso allegati, i fatti rilevanti per la decisione sono pacifici e comunque documentati.

9.1.

Essi possono essere così riassunti:

- Carrozzeria La s.a.s. di La e C. vantava nei confronti della Prefettura di Forlì – Cesena un incontestato credito di complessivi euro 189.387,27 a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui alle **due fatture 22 aprile 2013** (custodia di veicoli e ciclomotori sottoposti a sequestro, fermo o confisca amministrativa, eseguiti dalla polizia stradale);

- il **28 ottobre 2013** Carrozzeria La s.a.s. cede il predetto credito alla Banca di Forlì - Credito Cooperativo soc. coop. con atto di «*cessione di credito a garanzia di fido per anticipo fatture*» autenticato nelle firme dal notaio Degli Oddi;

- in data **18 novembre 2013** (doc. 3 prodotto dall'attore) l'atto di cessione del credito viene notificato mediante ufficiale giudiziario (validamente, come stabilito da Trib. Bologna, 22 giugno 2020, n. 928, passata in giudicato) al debitore ceduto, ossia la Prefettura di Forlì – Cesena: nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio si legge che «*Tuttavia, la Prefettura era di fatto all'oscuro dell'atto di cessione in quanto, a causa di un disguido, l'atto di cessione non risultava acquisito agli atti da parte della stessa*»; sul fatto che l'atto di cessione non risultasse registrato in ingresso tra gli atti ricevuti dalla Prefettura forlivese, v. anche i documenti 11 e 12; nella nota 16 marzo 2023 depositata dall'attore si legge che «*[l]a validità della cessione è attestata nella sentenza del Tribunale di Bologna ed il pagamento venne effettuato senza che l'Amm.ne ne avesse contezza, per un evidente disguido, dell'intervenuta cessione, di cui però era pienamente consapevole la controparte, in evidente malafede, sicché sono dovuti gli interessi nella misura e con le decorrenze già indicate nell'atto di citazione*»;

- su ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato il 24 luglio 2015 dalla Carrozzeria La s.a.s., a corredo del quale vengono prodotte le due fatture 22 aprile 2013, con **decreto ingiuntivo 23 settembre 2015 n. 6372** il Tribunale di Bologna ingiunge alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Forlì – Cesena di pagare la somma capitale di euro 189.387,27 oltre interessi e spese;

- il decreto ingiuntivo viene notificato alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Forlì, che non propone opposizione;

- in mancanza di opposizione dopo la notifica alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Forlì, il decreto ingiuntivo 23 settembre 2015 n. 6372 viene dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. dal Tribunale di Bologna con **decreto 26 aprile 2016**;

- il **4 maggio 2016** la Carrozzeria La s.a.s. di La e C. notifica alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Forlì - Cesena il decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile ed esecutivo;

- «*in esecuzione al decreto ingiuntivo n. 6372/2015 del Tribunale di Bologna e ignorando l'esistenza di una cessione di credito*» (così a pag. 3 dell'atto di citazione), la Prefettura di Forlì – Cesena emette ordinativi di pagamento in data **15 aprile 2016** (per euro 100.943,69) e **8 agosto 2016** (per euro 94.342,34), per un totale di **euro 195.286,03**, somma comprensiva di interessi moratori (doc. 8 e 9);

- i bonifici vengono riscossi dalla Carrozzeria La s.a.s., rispettivamente, il **19 aprile 2016** ed il **1° settembre 2016**;

- con nota **1° settembre 2016** Banca di Forlì - Credito Cooperativo soc. coop. chiede alla Prefettura di Forlì – Cesena il pagamento della somma oggetto di cessione di credito 18 novembre 2013;



- con nota **27 settembre 2016** l'avv. Arena, in nome e per conto del creditore cessionario Banca di Forlì - Credito Cooperativo, trasmette alla Prefettura di Forlì - Cesena copia dell'atto di cessione notificato alla Prefettura a mezzo di ufficiale giudiziario il 18 novembre 2013;

- con nota **15 novembre 2016** la Prefettura di Forlì - Cesena segnala i fatti alla Procura della Repubblica di Forlì;

- nel **luglio 2017** il creditore cessionario ottiene dal Tribunale di Forlì un decreto ingiuntivo per la somma capitale di euro 189.382,27 oltre accessori: a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Forlì, in ragione del foro erariale, cui segue la revoca del decreto opposto, nel 2018 la causa verrà riassunta davanti al Tribunale di Bologna da Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese soc. coop. (incorporante di Banca di Forlì - Credito Cooperativo) con citazione notificata alla Prefettura di Forlì - Cesena e al Ministero dell'Interno (causa n. **6706/18 R.G.**);

- con nota **13 novembre 2018** la Prefettura di Forlì - Cesena chiede alla Carrozzeria La s.a.s. la restituzione delle somma pagate nel 2016;

- a definizione della causa n. **6706/18 R.G.** (riassunta davanti al Tribunale di Bologna dopo declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Forlì e revoca del decreto ingiuntivo), **Trib. Bologna, 22 giugno 2020, n. 928** accoglie la domanda del cessionario (ora Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese soc. coop.) contro Ministero dell'Interno e Prefettura di Forlì - Cesena (la sentenza è prodotta dall'attore come doc. 4).

9.2.

Merita un cenno particolare la sentenza che ha accolto la domanda di condanna proposta dal creditore cessionario.

Respinte le eccezioni e contestazioni sollevate dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Forlì - Cesena, **Trib. Bologna, 22 giugno 2020, n. 928**, dopo aver premesso che fra i dati pacifici e comunque documentati vi erano il credito della Carrozzeria La s.a.s. nei confronti della Prefettura, la cessione del credito con scrittura privata autenticata del 28 ottobre 2013, la notifica della cessione del credito alla Prefettura in data 18 novembre 2013, l'esistenza e l'ammontare del credito oggetto di cessione nonché l'avvenuto pagamento al creditore cedente sulla base di decreto ingiuntivo non opposto (*«È, infine, documentale che, a seguito di altro decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna divenuto esecutivo, la Prefettura di Forlì - Cesena abbia provveduto a corrispondere al creditore cedente, società La e C. S.a.s, l'importo richiesto nelle due fatture»*), ha individuato quali oggetto di controversia le seguenti questioni: *«l'efficacia e opponibilità della cessione di credito nei confronti dell'Amministrazione convenuta e, di conseguenza, l'allegato effetto liberatorio ex art. 1189 c.c. del pagamento effettuato nei confronti della cedente»*.

Infatti, Ministero dell'Interno e Prefettura di Forlì - Cesena avevano negato l'efficacia e l'opponibilità al debitore ceduto (la Prefettura) della cessione del credito e invocato la disciplina in tema di *«pagamento al creditore apparente»*, secondo cui *«Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede»* (art. 1189, comma 1, c.c.).

Con la predetta sentenza, il Tribunale di Bologna:

a) ha affermato la validità della notifica dell'atto di cessione del credito:



«È del tutto inconsistente, innanzitutto, l'eccezione di parte convenuta per cui l'atto di cessione non sarebbe stato correttamente notificato. È documentale, infatti, che tale atto sia stato notificato in tutta la sua interezza alla Prefettura da parte dell'ufficiale giudiziario in data 18 novembre 2013, e che la relata contenga tutti gli elementi richiesti dall'art. 148 c.p.c (data e sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario, nonché indicazione della persona alla quale è avvenuta la consegna), né risulta mai presentata alcuna querela di falso. Del tutto infondato anche l'argomento in ordine alla individuazione del soggetto notificante, non essendo necessario, trattandosi di notifica di atto di cessione di credito, l'indicazione del soggetto per conto del quale la stessa sia stata eseguita, potendo essere effettuata tanto dal cedente quanto dal cessionario (Corte di cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5869 del 13/03/2014: «l'art. 1264 cod. civ. non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché la notificazione, che ha solo l'effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario»). Una volta accertata la regolarità della notifica, appare dunque priva di rilevanza la copia del registro del protocollo informatico della Prefettura relativo al mese di novembre 2018, prodotta dalla parte convenuta, essendo ininfluyente, ai fini dell'efficacia della cessione di credito, che la stessa sia stata tempestivamente protocollata o meno. È infondata, infine, oltre che tardiva in quanto formulata solo nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., l'eccezione di pretesa violazione dell'art. 69 comma 1 del r.d. 2440/1923 per la mancata notifica dell'atto di cessione oltre che alla Prefettura – nella sua qualità di ente preposto al pagamento – anche all'Amministrazione centrale, atteso che la norma richiede la notifica all'Amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta disporre il pagamento, e non ad entrambi»;

b) ha ritenuto superflua una specifica accettazione della cessione da parte del debitore ceduto, rilevando fra l'altro che «se il contratto [nella specie, appalto di servizi, n.d.r.] è in corso di esecuzione è necessaria, non l'adesione della P.A., ma la comunicazione del suo dissenso entro il termine di 45 giorni, mentre a contratto concluso è sufficiente la notifica, sicché in ogni caso la cessione oggetto di causa le risulta opponibile» (si rimanda ai paragrafi da 4 a 4.3.);

c) ha escluso la liberazione del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1189 c.c.:

«Nella fattispecie, dunque, la regolare notifica della cessione ha prodotto certamente l'opponibilità della stessa al debitore ceduto (non essendo necessario l'assenso della amministrazione ceduta o comunque non essendo intervenuto il suo dissenso nei 45 giorni), con la conseguenza che tale notifica esclude l'efficacia liberatoria ex art. 1189 del pagamento all'impresa cedente»;

d) ha concluso per «la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 189.382,27, oltre interessi legali decorrenti dalla messa in mora (1 settembre 2016) fino alla data di proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 decorrenti dalla data di proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio (notifica del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Forlì il 17 luglio 2017)» (così nel paragrafo 5), oltre alle spese processuali.

10.

Premesso che Trib. Bologna, 22 giugno 2020, n. 928 non produce effetti sfavorevoli nei confronti degli odierni convenuti, ai quali quel giudicato non è opponibile, ai fini della decisione assume rilievo il fatto che il pagamento di cui si chiede la ripetizione è stato



eseguito in attuazione di un provvedimento giurisdizionale divenuto irrevocabile, e precisamente di un decreto ingiuntivo non opposto.

10.1.

Nel caso qui in esame, a proposito del giudicato non possono invocarsi, come invece fa l'attore con la memoria 27 novembre 2023, le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 maggio 2022 e il conseguente nuovo orientamento della Corte di cassazione (**Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479**) perché concernenti una fattispecie (nullità di clausole contrattuali non rilevate dal giudice in fase monitoria e tutela effettiva del consumatore ai sensi della direttiva 93/13/CEE in materia di clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore) del tutto diversa e non confrontabile con quella ora in esame.

10.2.

Il decreto ingiuntivo non opposto, adempite le formalità di cui all'art. 647 c.p.c., acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale alla pari di una sentenza di condanna (così, fra le altre, **Cass., sez. III, 26 giugno 2015, n. 13207**, che in materia di canoni di affitto da rapporto di conduzione agraria individua quale sentenza capostipite **Cass., sez. III, 7 luglio 1969, n. 2508** e, con richiamo a numerosi precedenti, precisa che «*Il principio appena riassunto ha natura generale. Esso non è stato affermato solo nella materia locativa, ma in ogni caso in cui si è trattato di stabilire se un decreto ingiuntivo di condanna all'adempimento d'una obbligazione, se non opposto, potesse avere effetto di giudicato circa la validità del rapporto fonte dell'obbligazione: ed a tale quesito questa Corte ha costantemente dato risposta affermativa*»; Cass. n. 13207/2015 è espressamente richiamata da **Cass., sez. II, 4 novembre 2021, n. 31636**, alla cui motivazione si rimanda, paragrafo 2, pagine 9-12, anche per le argomentazioni sul c.d. "giudicato per implicazione discendente").

Il giudicato così formatosi copre il dedotto e il deducibile e fa stato non solo sull'esistenza e validità del rapporto fonte dell'obbligazione e sulla misura del credito azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale che l'ingiunto avrebbe potuto dedurre, se avesse instaurato un giudizio di opposizione (nella specie, eccezione di carenza di titolarità del credito in capo Carrozzeria La s.a.s. per effetto dell'intervenuta cessione, notificata al debitore ceduto, con conseguente modificazione del rapporto obbligatorio dal lato attivo, artt. 1260 e 1264 c.c.), ma che, appunto, non ha dedotto avendo omissis di proporre l'opposizione ex art. 645 c.p.c. (con specifico riferimento al decreto ingiuntivo non opposto, v. **Cass., sez. III, 14 ottobre 2021, n. 28044**; **Cass., sez. I, ord. 12 maggio 2021, n. 12671**; v. inoltre, per l'ipotesi di condebitori in solido, **Cass., sez. lav., 16 dicembre 2022, n. 36942**, par. 4 e 5; sul tema della risoluzione del contrasto tra giudicati, v. **Cass., sez. II, ord. 24 marzo 2021, n. 8299**; si veda, anche *a contrario*, **Cass., sez. III, 22 giugno 2020, n. 12111**, paragrafi 6-11).

Nel caso ora in esame, come pacifico, il decreto ingiuntivo 23 settembre 2015 n. 6372 si riferisce ai crediti di cui alle fatture numeri 488 e 489 del 22 aprile 2013 e a quegli stessi crediti si richiama la domanda giudiziale proposta dal Ministero dell'Interno al fine di qualificare come indebito soggettivo *ex latere accipientis* il pagamento della complessiva somma portata dal decreto ingiuntivo non opposto.



10.3.

In sostanza, l'attore riconosce come proprio il debito per le prestazioni descritte nelle due fatture del 22 aprile 2013 (dunque, non si ricade nella fattispecie di cui all'art. 2036 c.c.), ma afferma, contro la linea difensiva tenuta nella causa 6706/2018 R.G. (Trib. Bologna, 22 giugno 2020, n. 928: «1. [...] *Si costituivano in giudizio la Prefettura di Forlì-Cesena e il Ministero dell'Interno chiedendo il rigetto della domanda stante l'inefficacia della cessione nei suoi confronti e l'avvenuta estinzione del credito in seguito a pagamento già effettuato in favore della La e C. S.a.s.*»), che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato presentato da Carrozzeria La s.a.s. quando la cessione del credito alla Banca di Forlì era già stata notificata alla Prefettura di Forlì – Cesena; che al momento del pagamento, come già al tempo del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, l'*accipiens* non era più titolare del credito; che ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 2033 c.c. è irrilevante l'esistenza di un errore del *solvens* e tantomeno la sua scusabilità, mentre, al contrario, Carrozzeria La s.a.s. aveva tenuto una condotta di «*evidente carattere delittuoso*» (così a pag. 3 dell'atto di citazione, ove si richiama la denuncia 15 novembre 2016 inoltrata dalla Prefettura di Forlì – Cesena alla Procura della Repubblica, il doc. 12), «*contrassegnata da malafede*» ed «*inquadrabile in un illecito di rango penale (art. 640-bis c.p.)*», come si legge a pagina 5 dell'atto introduttivo (l'art. 640-bis c.p., introdotto dall'art. 22, l. 19 marzo 1990 n. 55 e successivamente modificato, delinea la fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

A sostegno della domanda di ripetizione dell'indebitato, l'attore, richiamato il «*disguido*» che aveva determinato l'ignoranza del debitore ceduto in ordine alla già avvenuta cessione del credito (pagine 3 e 5 dell'atto di citazione), fa leva sulla malafede dell'*accipiens*, sottolineando che Carrozzeria La s.a.s., senza menzionare nel ricorso l'atto di cessione, aveva agito in via monitoria per far valere un credito di cui non era più titolare, quando invece essa, quale cedente, era tenuta a consegnare al cessionario i documenti probatori del credito in suo possesso (art. 1262 c.c., art. 6 del contratto di cessione) e si era contrattualmente obbligata a versare al cessionario le somme eventualmente ad essa pagate dal debitore ceduto (art. 2 del contratto di cessione).

Anche nella memoria autorizzata 27 novembre 2023 l'attore afferma che il pagamento eseguito nel 2016 in favore di Carrozzeria La s.a.s. «*è certamente da qualificare come un pagamento indebito ed è stato preteso ed ottenuto dalla controparte in piena malafede in quanto la ditta era ben consapevole dell'avvenuta cessione del credito*».

10.4.

Tali affermazioni non sono convincenti.

Premesso che ai sensi dell'art. 2033 c.c. la mala fede dell'*accipiens* rileva ai soli fini della decorrenza del diritto ai frutti e agli interessi, gli argomenti illustrati dall'attore non consentono di accogliere la domanda di ripetizione dell'indebitato perché inidonei a superare la già evidenziata preclusione derivante dal giudicato (cfr. anche Cass., sez. III, 18 maggio 1984, n. 3060).

10.5

Per altro verso, è irrilevante, nello schema dell'art. 2033 c.c., che, a distanza di oltre tre anni dal pagamento in favore di Carrozzeria La s.a.s., il Tribunale di Bologna, con la sentenza 22 giugno 2020, n. 928 non impugnata ed ormai irrevocabile, abbia accolto la



domanda di condanna proposta dal cessionario contro la Prefettura di Forlì – Cesena e il Ministero dell'Interno e che, come si legge per la prima volta nella memoria autorizzata 27 novembre 2023 depositata dall'attore, la Prefettura abbia «*provveduto ad effettuare il pagamento delle somme dovute anche in favore dell'istituto bancario, che in effetti risultava essere l'unico legittimo titolare del credito controverso*».

Infatti, se nel 2015 avesse proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. la Prefettura di Forlì – Cesena, ufficio di amministrazione periferica del Ministero dell'Interno, avrebbe potuto sollevare eccezione di (sopravvenuta) carenza di titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo (cfr. Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951), ponendovi a fondamento un fatto (la cessione del credito notificata al debitore ceduto) anteriore al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ad opera di Carrozzeria La s.a.s.

In altri termini, la soccombenza nel giudizio promosso dal cessionario non è elemento costitutivo della domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito soggettivo *ex latere accipientis* (per l'ipotesi di intervento del cessionario nella causa promossa dal cedente contro il debitore ceduto, v. **Cass., sez. I, ord. 19 aprile 2023, n. 10442**).

10.6.

Del pari non ha rilevanza ai fini della presente decisione quanto allegato dall'attore a proposito del «*disguido*» che avrebbe causato l'omessa protocollazione, tra gli atti ricevuti dalla Prefettura di Forlì – Cesena, dell'intervenuta cessione del credito, regolarmente e validamente notificata al debitore ceduto a mezzo di ufficiale giudiziario (sull'irrilevanza della scusabilità, o meno, dell'errore per effetto del quale il pagamento stesso è stato eseguito, v. **Cass., sez. I, 14 marzo 2003, n. 3802**, proprio con riferimento all'indebito soggettivo *ex persona accipientis*).

10.7.

Da ultimo, il Ministero dell'Interno contesta l'efficacia preclusiva del giudicato in ragione della diversità delle *causae petendi*, osservando che nel presente giudizio si discute di ripetizione dell'indebito mentre il decreto ingiuntivo ha accolto la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo da contratto di appalto.

L'argomento non è convincente, posto che entrambi i procedimenti (quello già definito e quello tuttora in corso) hanno un punto in comune (la – pacifica, invero – esistenza del credito inerente alle due fatture n. 488 e n. 489 del 22 aprile 2013 e la sua titolarità in capo all'odierna società convenuta) che è ormai coperto da giudicato, e ciò preclude il riesame della questione che invece l'attore intende riaprire (cfr. **Cass., sez. III, ord. 21 novembre 2023, n. 32370**; **Cass., sez. II, 4 novembre 2021, n. 31636**; per il caso in cui siano stati azionati in via giudiziaria due crediti diversi ma relativi ad uno stesso rapporto che si protrae nel tempo, v. **Cass., sez. III, 14 settembre 2022, n. 27013**, che ha confermato **App. Bologna, 16 febbraio 2020, n. 3203**).

Essendosi formato il giudicato sul debito della Prefettura di Forlì – Cesena nei confronti di Carrozzeria La s.a.s., non può in questa sede negarsi quello stesso debito per affermare che il debitore ceduto aveva eseguito un pagamento non dovuto.

10.8.

Ne consegue il rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito soggettivo *ex latere accipientis*.



11.

La domanda subordinata di condanna al «*pagamento di un indennizzo corrispondente [alla, n.d.r.] sorte capitale dell'esborso senza causa*» non può essere accolta, neppure alla luce di **Cass., sez. un., 5 dicembre 2023, n. 33954**, perché il giudicato sulla titolarità del credito in capo a Carrozzeria La s.a.s., derivante dal decreto ingiuntivo non opposto, esclude il presupposto dell'assenza di giusta causa richiesto dall'art. 2041 c.c., non potendo l'azione generale di arricchimento operare, impropriamente, quale mezzo straordinario di impugnazione.

Anche la domanda subordinata va dunque respinta.

12.

Non vi sono altre domande da esaminare.

13.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e alla decisione a seguito di discussione orale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, **definitivamente** pronunciando nel **contraddittorio** delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **rigetta** le domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti;
- **condanna** l'attore a pagare ai convenuti, debitori in solido, le spese processuali, liquidate in euro 11.977,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.

Bologna, 19 dicembre 2023

Il giudice
Antonio Costanzo

